



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SINDACO

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 11 del 03/05/2020**

**OGGETTO: RIMODULAZIONE MISURE PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE E PROPAGAZIONE DEL VIRUS COVID – 19 – MAGGIO 2020.**

**IL SINDACO**

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*;

Visto il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 5 marzo 2020, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 18 del 2020, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 con il quale sono state confermate e ulteriormente rimodulate le disposizioni e le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n.1 del 22.02.2020, n.2 del 23.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'8.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, nn. 6, 7 e 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n.10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 e 13 del 25.03.2020, nn.14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020, n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020 e n. 20 del 02.05.2020;

Osservato che, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera f) del DPCM 26 aprile 2020 dispone che "è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficiente, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;"

Richiamata la propria ordinanza n. 9 del 24.04.2020 con la quale sono state adottate ed ulteriormente rimodulate le misure di contrasto alla diffusione e propagazione del nuovo virus precedentemente adottate;

Preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 1 aprile 2020, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni in essere sul territorio della Sardegna al contenuto del DPCM 26.04.2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all'andamento della diffusione epidemiologica sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo;

Evidenziato che il suddetto parere è ispirato ad un criterio di massima cautela, nel senso di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura attualmente in atto almeno fino al 17 maggio prossimo venturo, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall'andamento delle curve di diffusione del virus, a decorrere dal 18 maggio 2020;

Ritenuto che alla luce delle sopra citate motivazioni è possibile, anche sul territorio del Comune di Alghero, conformare le misure adottate con quelle contenute nel DPCM del 26 aprile 2020;

Rilevate le condizioni di contingibilità e urgenza relative all'improcrastinabile necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata l'ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute;

## **ORDINA**

Su tutto il territorio del Comune di Alghero,

**1.** sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È, altresì, consentito in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020, svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

**2.** sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e, comunque, percorrendo il più breve tragitto dalla propria residenza, domicilio o dimora verso il luogo di destinazione. Sono, altresì, considerati necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

**3.** gli spostamenti con veicoli di qualunque tipo sono consentiti nei seguenti casi:

- spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
- nel caso di spostamento per motivi di lavoro e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
- per ragioni di assoluta necessità;
- nei casi consentiti dal DPCM del 26 aprile 2020 e dall'ordinanza n. 20 del 02.05.2020 del Presidente della Regione Sardegna;

**4.** è consentito spostarsi dalla propria residenza, dimora o domicilio per consentire agli animali domestici l'espletamento dei loro bisogni fisiologici ma solo per un breve periodo di tempo; gli spostamenti dovranno avvenire nelle immediate vicinanze della propria residenza, dimora o domicilio e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,0 metri e senza creare assembramenti;

**5.** di consentire, ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii., ai titolari di licenza per il servizio TAXI o NCC anche svolgimento del servizio di trasporto di generi alimentari e beni di prima necessità. Il servizio potrà essere svolto previo accordo con i titolari delle attività commerciali, fino all'abitazione del consumatore;

**6.** in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni nelle zona a traffico limitato, rubricato "Disciplina degli accessi e sosta nella Zona a Traffico Limitato", è consentito, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale del numero di targa, l'accesso di veicoli adibiti al trasporto di prodotti relativi ad attività di ristorazione (pasti e cibi preparati) e ad attività artigianali di preparazione di prodotti alimentari situati all'interno della Zona a Traffico Limitato – di m.c.p.c. inferiore a 2,5 t – in qualsiasi giorno e senza limitazioni di orario. La deroga è efficace limitatamente ad un solo veicolo per attività e non si applica agli accessi alla ZTL per il trasporto di materie prime, semilavorati e merci per i quali, invece, permane l'obbligo di osservare le fasce orarie previste dall'articolo 5, comma 4, del suddetto Regolamento;

**7.** far data dal 06.05.2020, l'apertura dei parchi pubblici urbani dalle ore 8.00 alle ore 20.00; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM del 26 aprile 2020;

**8.** la sospensione, su tutto il territorio del Comune di Alghero, del servizio di gestione delle aree di sosta pubbliche a pagamento che, pertanto, potranno essere fruite gratuitamente;

**9.** a chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto decreto;

**10.** l'efficacia immediata e fino al 17.05.2020 (compreso) del presente provvedimento, fatta eccezione per le disposizioni di cui al precedente punto 8 le cui misure avranno efficacia fino al 31.05.2020 (compreso);

**11.** di demandare alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo del rispetto della presente ordinanza;

**12.** di trasmettere la presente ordinanza tramite PEC al Prefetto di Sassari ed alle Forze dell'Ordine per i conseguenti atti di competenza;

**13.** la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio, il sito istituzionale e le pagine social del Comune di Alghero.

**Il Sindaco**

**Dott. Mario Conoci**

Sindaco

Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)